



LEGGE REGIONALE N. 17 DEL 11 04 1996 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 1 5 1996 N. 9

DISCIPLINA DELLA ASSOCIAZIONI PRO LOCO

ARTICOLO 1

(Attività delle Associazioni Pro Loco della Liguria)

1. La Regione riconosce le Associazioni ProLoco (in seguito denominate Pro Loco) quali strumenti di promozione dell' accoglienza turistica che si attua principalmente mediante: a) iniziative volte a favorire la conoscenza la protezione il miglioramento e la valorizzazione turistica delle risorse locali; b) iniziative atte a favorire il richiamo nelle località e il trattenimento degli ospiti; c) assistenza ed informazione ai turisti; d) iniziative atte a sensibilizzare le popolazioni residenti nei confronti del turismo. 2. La Regione riconosce l' Unione Nazionale Pro Loco d' Italia (UNPLI) quale organismo di coordinamento tra le Pro Loco attraverso la propria struttura costituita dal Comitato regionale e dai Comitati provinciali.

ARTICOLO 2

(Albo regionale)

1. Presso la Giunta regionale e' tenuto l' Albo regionale delle Associazioni Pro Loco. 2. La domanda di iscrizione corredata da copia dell' atto costitutivo dello statuto e dei documenti contabili di cui al comma 3 lettera e) deve essere presentata alla Provincia che sentito il Comune dove ha sede la Pro Loco e acquisito il parere favorevole dell' Azienda di promozione turistica (APT) territorialmente competente comunica alla Regione l' avvenuto riconoscimento ai fini dell' inserimento nell' Albo di cui al comma 1. 3. Per il riconoscimento e la conseguente iscrizione debbono concorrere le seguenti condizioni: a) che la Pro Loco non sia ubicata in Comune sede di APT ne' in Comune capoluogo di Provincia; b) che ne Comune in cui e' costituita la Pro Loco non esista altra Pro Loco iscritta all' Albo regionale; c) che la località nella quale e' stata istituita la Pro Loco posseda attrattive turistiche o comunque caratteristiche che la rendano suscettibile di interesse e di valorizzazione turistica; d) che la costituzione della Pro Loco sia avvenuta con atto pubblico ai sensi della normativa prevista dal codice civile da almeno due anni e che lo statuto sia informato a criteri di democraticita' e contempli idonee iniziative per la valorizzazione turistica della località; e) che le entrate per quote associative contributi locali e proventi vari quali risultano dall' ultimo conto consuntivo della Pro Loco siano reputate adeguate al perseguimento degli scopi statutari dell' Associazione. 4. L' Albo regionale delle Pro Loco e' pubblicato entro il 30 aprile di ciascun anno nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ARTICOLO 3

(Cancellazione dall' Albo)

1. La Giunta regionale su iniziativa propria o della Provincia competente delibera la cancellazione dall'

Albo regionale delle Pro Loco che perdano uno o piu' dei requisiti previsti dall' articolo 2 o che comunque svolgano attivita' non conformi alle finalita' di cui all' articolo 1. 2. Le modifiche dello statuto il rinnovo delle cariche sociali nonche' l' atto di scioglimento sono sempre comunicati dalla Pro Loco alla Provincia competente che ne da' informazione alla Regione.

ARTICOLO 4

(Rapporti di collaborazione)

1. Ai fini del perseguimento di una coordinata ed efficiente attivita' nel settore dell' accoglienza turistica le Pro Loco possono stabilire rapporti di collaborazione con altri organismi interessati al settore turistico ed in particolare con le APT e gli enti locali competenti per territorio. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 possono essere promossi e istituiti dalle Pro loco uffici di informazione e accoglienza turistica (IAT) ai sensi e nei limiti dell' articolo 10 commi 5 6 7 e 8 della legge regionale 9 gennaio 1995 n. 3 (riordino dell' organizzazione turistica regionale e ristrutturazione degli Enti) anche mediante apposite convenzioni che disciplinano la collaborazione con la APT competente per territorio.

ARTICOLO 5

(Contributi alle Pro Loco)

1. Le Pro Loco iscritte all' Albo regionale possono beneficiare di contributi assegnati dalla APT competente per territorio ai sensi dell' articolo 8 comma 2 lettera a) della lr 3/ 1995. 2. I contributi sono assegnati dalla APT in osservanza dei criteri stabiliti dal regolamento disciplinante gli stessi ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 6 giugno 1991 n. 8 (norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

ARTICOLO 6

(Norme finali e transitorie)

1. La legge regionale 24 gennaio 1975 n. 6 (istituzione dell' Albo regionale delle Associazioni Pro Loco) e' abrogata. 2. Le iscrizioni all' Albo regionale delle Associazioni Pro Loco effettuate ai sensi della legge regionale 6/ 1975 sono mantenute con lo stesso numero d' ordine.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 11 aprile 1996

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1996

___Num:0017

___Boll__Uff__Num:09

___Boll__Uff__Anno:1996